



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 aprile 2016
(OR. en)

6959/16

Fascicolo interistituzionale:
2016/0051 (NLE)

AELE 12
EEE 9
N 14
ISL 9
FL 11
MI 139
PECHE 72
UD 55

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica d'Islanda

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL' ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fino al 30 aprile 2021.
2. Alla fine di tale periodo, le Parti contraenti valutano la necessità di mantenere le disposizioni speciali di cui al paragrafo 1 e, se del caso, rivedono i livelli contingentali tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

ARTICOLO 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i volumi dei contingenti tariffari. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2017. A decorrere dal 1° maggio 2017, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2014 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato il 22 luglio 1972.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il ... [anno].

Per l'Unione europea

Per l'Islanda

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari dell'Islanda:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato *
0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	950 tonnellate
0306 15 90	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	1 000 tonnellate
0304 49 50	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>), freschi o refrigerati	2 000 tonnellate
1604 20 90	Altre preparazioni di pesce	2 500 tonnellate
⁽¹⁾ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.		

* I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo.